

La Consulta dichiara inammissibile una questione di legittimità sollevata con riferimento alla legge regionale urbanistica campana, escludendo la sussistenza di un'ipotesi di delegificazione

[Corte cost., ord. 6 giugno 2016, n. 130 – Pres. Grossi, Est. Modugno](#)

**Urbanistica – Piani – Procedimento di formazione – Disciplina – Regolamento regionale –
Questione di legittimità costituzionale – Manifesta inammissibilità**

E' inammissibile, con riferimento agli artt. 1 comma 2, 5, 117 comma 3, 121 comma 2 e 123 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 bis L. reg. Campania 22 dicembre 2004 n. 16 – sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima con ordinanza del 14 maggio 2014, n. 171 – nella parte in cui consente che la Regione disciplini con un regolamento di attuazione (non qualificabile in termini di delegificazione) i procedimenti di formazione degli accordi di programma, del piano territoriale regionale, dei piani settoriali regionali, dei piani territoriali di coordinamento provinciale, dei piani urbanistici comunali, dei piani urbanistici attuativi, dei regolamenti urbanistici edilizi comunali, dei comparti edificatori, nonché le modalità di stipula delle convenzioni tra Enti pubblici e soggetti privati.

Con la decisione in epigrafe la Corte dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 43 bis L. reg. Campania n. 16 del 2004, nella parte in cui consente che la Regione disciplini con "regolamento di attuazione" i procedimenti di pianificazione territoriale in ambito regionale.

L'inammissibilità viene fondata sul formale elemento per cui il presupposto dal quale prende le mosse l'ordinanza di rimessione non sarebbe stato adeguatamente motivato e dimostrato dalla stessa, poiché non risultano spiegate le ragioni per le quali la disposizione censurata avrebbe delineato un procedimento di delegificazione.

Pertanto, la sentenza prosegue con un'analisi di carattere sostanziale, al fine di escludere la sussistenza, nel caso *de quo*, di un meccanismo di delegificazione.

La disposizione censurata prevede che la Regione disciplini con regolamento di attuazione i procedimenti di pianificazione; il regolamento – si legge in altra disposizione della legge regionale, non presa in considerazione dalla rimessione – deve essere «emanato» entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2011. L'effetto abrogativo previsto dal "meccanismo" prefigurato dalla legge regionale si produce, dunque, indipendentemente dall'entrata in vigore del regolamento regionale, con una scansione temporale che peraltro richiederebbe l'adozione di quest'ultimo prima della stessa abrogazione delle disposizioni legislative riguardanti i procedimenti di pianificazione territoriale in ambito regionale. Nella specie non sarebbe predicabile, pertanto, quella identità temporale tra effetto

abrogativo ed entrata in vigore del regolamento che è «tipica» del procedimento di delegificazione.